



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

anno: 2018

numero: 1

TITOLO: RICHIESTE DI PARERE SU LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DELLE COSTRUZIONI COMUNE DI MILANO

I requisiti del Tecnico abilitato nelle verifiche di primo livello.

Quesito:

QUESITO 1 "Ai fini dell'attuazione delle verifiche di primo livello, la Proprietà/Amministratore provvederà preliminarmente alla nomina di un "Tecnico Abilitato" nella persona di un soggetto cui sia giuridicamente consentito svolgere collaudi statici". Presumo dunque che tale requisito debba comportare senz'altro: - 1a L'iscrizione all' Albo (ingegneri) da più di 10 anni - 1b L'estraneità e l'assenza di interventi, da parte del Tecnico, nella progettazione direzione ed esecuzione dell'opera, per i casi in cui ciò fosse possibile, (ad es. in caso di recenti sopraelevazioni o modifiche strutturali etc.).

QUESITO 2: In aggiunta a quanto sopra, e sempre con riferimento alle Verifiche di Primo Livello è richiesta l'appartenenza del Tecnico ad una particolare Sezione dell'Albo?

QUESITO 3: È richiesta l'appartenenza del Tecnico ad un particolare Settore (in particolare, al settore "civile e ambientale")?

QUESITO 4: Nel caso di edifici privati, non dovrebbe essere richiesta l'iscrizione del Tecnico all'Albo Regionale dei Collaudatori.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale, pertanto, non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

QUESITO 5: Nel caso di edifici di proprietà pubblica, è invece necessario che il Tecnico incaricato risulti iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori?

QUESITO 6: Per quanto invece riguarda la fase delle eventuali Verifiche di Secondo Livello, fermo restando che il progetto esecutivo ed i singoli elaborati ad esso correlati debbono essere emessi da tecnici e professionisti in possesso dei titoli e delle abilitazioni normalmente richiesti per tali attività, il Tecnico abilitato che, per conto della Proprietà o dell'Amministratore, coordinasse gli interventi dei singoli professionisti sino a decidere per il rilascio del CIS, è soggetto ad eventuali altri requisiti, rispetto a quelli sopra indicati per le verifiche di primo livello e l'eventuale relativo rilascio del Certificato ?

Risposta quesito:

RISPOSTA AL QUESITO 1: - 1a Sì - 1b No

RISPOSTA AL QUESITO 2: No, ma una proprietà e/o un Amministratore che affidassero la redazione di un CIS ad un ingegnere elettronico equivarrebbero ad un paziente che va da un dentista a farsi curare un tumore.

RISPOSTA AL QUESITO 3: Sì anche se non in maniera esplicita

RISPOSTA AL QUESITO 4: No

RISPOSTA AL QUESITO 5: No a meno che la proprietà lo richieda esplicitamente

RISPOSTA AL QUESITO 6: No

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale, pertanto, non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.